DISPOSIZIONI URGENTI A FAVORE DELLE IMPRESE DI TRASPORTO A FUNE

Art. 2

Ai lavoratori dipendenti delle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in diretta dipendenza degli eventi climatico-meteorologici richiamati dal medesimo comma 1 dell'articolo 1 e' corrisposta un'indennita' di importo pari al trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonche' il trattamento per gli assegni familiari. I trattamenti di cui al comma 1 spettano agli apprendisti nonche' agli impiegati. L'indennita' di importo pari al trattamento di integrazione salariale e' corrisposta durante l'intero periodo di sospensione o contrazione dell'attivita' lavorativa per la durata massima di due mesi decorrenti dal 1° gennaio 1990. Le sedi locali dell'INPS provvedono a corrispondere l'indennita' di importo pari al trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, corredata dalla certificazione dell'autorita' comunale competente relativa all'avvenuta sospensione o contrazione dell'attivita', imputandone la spesa ad una contabilita' speciale. L'indennita' di cui al comma 1 e' esente dai contributi di cui all'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. I periodi per i quali e' concesso il trattamento di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidita', vecchiaia, superstiti e di anzianita' e per la determinazione della misura di queste. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 8 miliardi per il 1990, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 23 agosto 1990, non più in vigore dal 23 gennaio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune
Estremi	Legge 30 luglio 1990, n. 222
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-a-favore-delle-imprese-di-trasporto-a-fune/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it